



Metalmecanici - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

61 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata COMETA

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|-------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 11/11/1998 ¹ | 31/12/1999 | 1% | retribuzione convenzionale | 1% | retribuzione convenzionale | 18% ² | TFR |
| 01/01/2000 | 28/02/2006 | 1,2% | retribuzione convenzionale | 1,2% | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/03/2006 | 31/12/2006 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/01/2007 | 31/12/2011 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2013 | 31/05/2017 | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2017 | 31/05/2022 | 2% | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2022 | ad oggi | 2% ⁷ | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁵ A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

⁶ A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

⁷ A decorrere dal 01/06/2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex 96 - COOPERLAVORO)

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|-------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 28/06/2000 ¹ | 28/02/2006 | 1,2% | retribuzione convenzionale | 1,2% | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/03/2006 | 31/12/2006 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/01/2007 | 31/12/2011 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2013 | 31/05/2017 | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2017 | 31/05/2022 | 2% | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2022 | ad oggi | 2% ⁷ | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per

i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁵ A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

⁶ A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

⁷ A decorrere dal 01/06/2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|-------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 19/04/2000 ¹ | 28/02/2006 | 1,2% | retribuzione convenzionale | 1,2% | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/03/2006 | 31/12/2006 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/01/2007 | 31/12/2011 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2013 | 31/05/2017 | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2017 | 31/05/2022 | 2% | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2022 | ad oggi | 2% ⁷ | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁵ A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

⁶ A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

⁷ A decorrere dal 01/06/2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|-------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 09/07/2003 ¹ | 28/02/2006 | 1,2% | retribuzione convenzionale | 1,2% | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/03/2006 | 31/12/2006 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/01/2007 | 31/12/2011 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2013 | 31/05/2017 | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2017 | 31/05/2022 | 2% | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2022 | ad oggi | 2% ⁷ | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁵ A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

⁶ A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

⁷ A decorrere dal 01/06/2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|-------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 20/10/1999 ¹ | 31/12/1999 | 1% | retribuzione convenzionale | 1% | retribuzione convenzionale | 18% ² | TFR |
| 01/01/2000 | 28/02/2006 | 1,2% | retribuzione convenzionale | 1,2% | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/03/2006 | 31/12/2006 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40% ² | TFR |
| 01/01/2007 | 31/12/2011 | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/01/2013 | 31/05/2017 | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 1,2% ³⁻⁵⁻⁶ | retribuzione convenzionale | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2017 | 31/05/2022 | 2% | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |
| 01/06/2022 | ad oggi | 2% ⁷ | minimi contrattuali | 1,2% | minimi contrattuali | 40%;100% ²⁻⁴ | TFR |

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁵ A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

⁶ A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

⁷ A decorrere dal 01/06/2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 19/04/2000 ¹ | 31/12/2000 | 2% | retribuzione utile al calcolo del TFR | LABORFONDS |
| 19/04/2000 ¹ | 31/12/2000 | 1,24%; 2% | retribuzione utile al calcolo del TFR | COMETA |
| 01/01/2001 | 31/12/2006 | 1,24%; 2%; 3%; 4% | retribuzione utile al calcolo del TFR | COMETA |
| 01/01/2007 | ad oggi | * | retribuzione utile al calcolo del TFR | D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 |

Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

COMETA - PREVIDENZA COOPERATIVA - FONDEMAIN - SOLIDARIETÀ VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova. Per quanto concerne la prima contribuzione si veda quanto riportato nelle vicende contributive.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

- CCNL 08/06/1999. Per retribuzione convenzionale si intende il valore cumulato di minimi tabellari, Edr, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
- A decorrere dal 01/01/2007 è previsto (Accordo 19/03/2007) che la retribuzione convenzionale sia composta dalle seguenti voci retributive: minimi tabellari, Edr, indennità di funzione quadri. Tale disposizione contrattuale è stata successivamente chiarita dalle parti sottoscrittrici le quali hanno confermato che con l'Accordo 19/03/2007 la retribuzione convenzionale non è stata modificata e l'indicazione erronea di "elemento retributivo quadri" deve ritenersi corrispondente a "indennità di funzione quadri" ed "elemento retributivo per la 7a categoria".

DECORRENZA DELLA CONTRIBUZIONE

- Dal 01/01/2007 il conferimento del TFR ha decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, anche del modulo TFR2. I contributi a carico di lavoratore e datore di lavoro hanno le seguenti decorrenze:
 - 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio;
 - 1° luglio per adesioni realizzate entro il 31 maggio;
 - 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto;
 - 1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno.

- Dal 01/01/2004 fino al 31/12/2006 Circolare COMETA in merito alla disciplina delle finestre contributive:

Lavoratori neo assunti: Data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'azienda dai un lavoratore appena assunto che la consegna:

- durante il periodo di prova: inizio contribuzione dal mese successivo al mese in cui termina il periodo di prova;
- il mese successivo al mese in cui ha terminato il periodo di prova: inizio contribuzione dal mese successivo alla data apposta dall'azienda come data di ricezione della domanda;
- entro i primi trenta giorni dalla data di assunzione: inizio contribuzione dal mese successivo alla data di compilazione.

Resta inteso che se il lavoratore consegna la domanda di adesione all'azienda successivamente a tali date rientra nei suddetti casi.

Per "data di ricevimento della domanda da parte dell'azienda si intende" la data apposta dall'azienda - che si ricorda deve essere rigorosamente quella del giorno di consegna del modulo all'azienda - alla domanda di adesione (ultima data in basso a sinistra). Essa è l'unica utile per la determinazione della decorrenza contributiva. Con il termine "neo assunti" si intendono anche i lavoratori già in forza presso aziende che, cambiando contratto, iniziano ad applicare il CCNL Metalmeccanico Federmeccanica.

CCNL 07/05/2003

A decorrere dal 1° gennaio 2004 i lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo COMETA quattro volte all'anno nel rispetto delle modalità temporali seguenti:

- entro il mese di febbraio con effetto dal 1° aprile;
- entro il mese di maggio con effetto dal 1° luglio;
- entro il mese di agosto con effetto dal 1° ottobre;
- entro il mese di novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per il Fondo Pensione LABORFONDS le disposizioni del CCNL 07/05/2003 limitatamente ai lavoratori c.d. già in forza. I neoassunti possono aderire dopo aver superato il periodo di prova con decorrenza della contribuzione dal primo mese successivo alla data di adesione.

ALTRE VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

In caso di cassa integrazione a zero ore:

- azienda, non versa alcun contributo;
- lavoratore, se il lavoratore ha scelto l'1,20% (sulla retribuzione convenzionale) non versa alcun contributo. Se il lavoratore ha scelto l'1,24%; il 2%; il 3%; il 4% (sulla retribuzione utile al calcolo del TFR) non versa la quota a suo carico se non percepisce alcuna retribuzione; nel caso in cui percepisca una qualche retribuzione l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione;
- TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.

In caso di cassa integrazione a X ore:

- azienda, versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
- lavoratore, in ogni caso versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
- TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.

In caso di maternità obbligatoria:

- azienda, versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
- lavoratore, in ogni caso versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
- TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.

In caso di maternità facoltativa:

- azienda, non versa alcun contributo;
- lavoratore, se il lavoratore ha scelto l'1,20% (sulla retribuzione convenzionale) non versa alcun contributo. Se il lavoratore ha scelto l'1,24%; il 2%; il 3%; il 4% (sulla retribuzione utile al calcolo del TFR) non versa la quota a suo carico se non percepisce alcuna retribuzione; nel caso in cui percepisca una qualche retribuzione l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione;
- TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.

In caso di mobilità, poiché essa prevede l'interruzione del rapporto di lavoro, cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.

In caso di lavoratore che presta il servizio di leva resta iscritto al Fondo anche se non vi è contribuzione.

Accordo 27/07/1999 per la Provincia di Trento ai fini della disciplina della retroattività.

Accordi 20/06/2000 e 06/11/2000 per la Provincia di Bolzano ai fini della disciplina della retroattività.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE METALMECCANICHE PRIVATE E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Indice

05/02/2021 CCNL Ipotesi di accordo
27/02/2017 CCNL Verbale di accordo
26/11/2016 CCNL Ipotesi di accordo
05/12/2012 CCNL Verbale di accordo
15/10/2009 CCNL Ipotesi di accordo
19/03/2007 CCNL Verbale di accordo
19/01/2006 CCNL per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante
07/05/2003 CCNL Accordo di rinnovo
28/09/2000 COMETA
06/11/2000 Accordo Provinciale BZ (contribuzione arretrata)
04/10/1999 CCNL Verbale di accordo
27/07/1999 Accordo Provinciale TN (contribuzione arretrata)
20/06/2000 Accordo Provinciale BZ (contribuzione arretrata)
08/06/1999 CCNL Testo definitivo
08/05/1998 CCNL Verbale di accordo
03/02/1998 CCNL Verbale integrativo
20/10/1997 CCNL Verbale integrativo
10/03/1997 COMETA Accordo istitutivo
04/02/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
05/07/1994 CCNL Testo definitivo

05/02/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/2/2021, tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, si è sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti .

- Dichiarazione di Fim Fiom e Uilm -

La presente ipotesi di accordo si intende validata successivamente alla consultazione certificata indetta con le modalità che definiranno Fim Fiom e Uilm tra le lavoratrici e i lavoratori interessati .

Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione , si procederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.

Salve le decorrenze previste per singoli istituti il presente accordo decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino a tutto il 30/6/2024.

Il CCNL 26/11/2016 ha operato in regime di ultrattività dall'1/1/2020 fino alla data di stipula del presente accordo.

Art. 15 Previdenza Complementare

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto , una volta superato il periodo di prova , possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari .

A decorrere dall'1/6/2022 per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

Omissis...

27/02/2017

Verbale di accordo

Il giorno 27/2/2017, tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, si è sottoscritto il Testo contrattuale sul Welfare - Art. 17 Sezione Quarta - Titolo IV.

Sezione Quarta - Titolo IV

Art. 17 Welfare

A decorrere dall'1/6/2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100,00 euro, elevato a 150,00 e 200,00 euro rispettivamente a decorrere dall'1/6/2018 e 1/6/2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019. Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

26/11/2016

SEZIONE QUARTA

TITOLO IV - Retribuzione ed altri istituti economici

Art. 15 Previdenza Complementare

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

A decorrere dall'1/6/2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.

A decorrere dall'1/6/2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/4/1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a COMETA per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%.

L'obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed

esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo COMETA di cui al primo comma .

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a Cometa si procederà al versamento di un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione .

Al fine di favorire l'adesione al Fondo, quale strumento di integrazione pensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta all'anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione a Cometa e, a tutti i lavoratori, eventuale materiale informativo.

La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente saranno predisposti dagli uffici del Fondo Cometa in accordo con le Parti istitutive del Fondo e disponibili sul sito www.Cometafondo.it

Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare .

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia disponibili anche sul sito www.Cometafondo.it.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti firmatarie del presente Contratto , confermando la scelta di considerare il Fondo nazionale di categoria COMETA come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici , sollecitano coerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi negoziali .

In particolare, si impegnano mediante apposite iniziative a sollecitare le istituzioni deputate ad introdurre una minore tassazione dei rendimenti finanziari e a definire interventi normativi che , con precise garanzie a tutela del risparmio previdenziale e della sua rivalutazione , favoriscano gli investimenti nell'economia reale in modo da consentire migliori rendimenti finanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica del nostro Paese.

Le parti si impegnano , altresì, a perseguire una politica che favorisca gli investimenti socialmente responsabili .

Sez. Quarta. Art. 1 - Assunzione.

Inserire al terzo comma: ____ la modulistica riguardante l'iscrizione a Cometa e la scheda informativa di cui all'art. 15, Sezione Quarta, Titolo IV.

05/12/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/12/2012, tra la FEDERMECCANICA con l'assistenza della CONFINDUSTRIA e la FIM-CISL, la UILM-UIL, la FISMIC con l'assistenza della CONFISAL, e la UGL Metalmeccanici (NOTA 1), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, al quale hanno altresì aderito: l'USAS-ASGB/Metall Unione sindacati autonomi sudtirolesi (NOTA 2) - e il SAVT (Syndicat Autonome Valdostain des Travailleurs) Métallos (NOTA 3)

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

Art. 15 Previdenza Complementare

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto , una volta superato il periodo di prova , possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari .

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un 'aliquota pari all'1,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, E.D.R., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.a categoria. La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti , mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate .

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà elevata all'1,4% a decorrere dall'1/1/2012 e all'1,6% a decorrere dall'1/1/2013 a condizione che il lavoratore contribuisca almeno in pari misura .

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti . I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/4/1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a COMETA per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del trattamento di fine rapporto così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di cui al primo comma.

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a Cometa si procederà al versamento di un importo di 5,16 euro (pari a lire 10.000) a carico azienda e di 5,16 euro (pari a lire 10.000) a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia del 10/3/1997 e 20/10/1997, dell'8/5/1998, del 20/6/2003 e del 19/3/2007.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti firmatarie del presente Contratto confermando la scelta di considerare il Fondo nazionale di categoria COMETA come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici, si impegnano ad operare per il suo buon funzionamento e sviluppo.

15/10/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/10/2009, tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM-CISL e UILM UIL si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti. La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2010 e scadrà il 31/12/2012.

Previdenza complementare

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista pari all'1,2%, sarà elevata all'1,4% a decorrere dall'1/1/2012 e all'1,6% a decorrere dall'1/1/2013 a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. A decorrere dall'1/1/2013 l'aliquota aumenterà all'1,6% anche per gli apprendisti.

19/03/2007

Verbale di accordo

In data 19/3/2007, Federmeccanica, Assistal, e Fim, Fiom, Uilm, Fismic si sono incontrate per sottoscrivere il presente accordo al fine di definire, alla luce delle modifiche introdotte in attuazione del decreto legislativo 5/12/2005, n. 252, alcune norme relative al Fondo Cometa e ai Fondi di Previdenza Complementare.

Contribuzione del lavoratore

Dall'1/1/2007 l'aderente al Fondo Cometa può scegliere di versare:

- a) un contributo di valore uguale a quello versato dal datore di lavoro (attualmente pari all'1,2% della retribuzione convenzionale ovvero l'1,5% per i lavoratori apprendisti assunti dopo l'1/3/2006);
- b) un contributo da definire in misura percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tale contributo non dà diritto alla quota a carico del datore di lavoro qualora risulti inferiore all'1,2% della retribuzione convenzionale, ovvero all'1,5% per i lavoratori apprendisti.

Il lavoratore ha la facoltà di variare il contributo, in aumento o in diminuzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto b), comunicandolo in forma scritta alla direzione aziendale (utilizzando l'apposito modulo), entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In via transitoria e fino al 30/6/2007 la variazione del contributo avrà effetto a partire dal mese successivo alla dichiarazione di modifica mentre i versamenti al fondo da parte dell'azienda manterranno le scadenze già previste.

Contribuzione del datore di lavoro

La contribuzione del datore di lavoro è dovuta secondo le modalità e nei limiti previsti dall'accordo costitutivo del Fondo Cometa a favore dei lavoratori iscritti che contribuiscano almeno in pari misura.

La contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente in favore dei lavoratori che abbiano aderito o aderiscano volontariamente ed esplicitamente a Cometa o ad altre forme previdenziali definite dalla contrattazione collettiva. Non è quindi dovuta alcuna contribuzione o trattamento sostitutivo o alternativo ai lavoratori che non abbiano aderito, oppure aderiscano tramite il conferimento della sola quota di accantonamento del TFR maturando alle suddette forme ed ai lavoratori che aderiscono a forme pensionistiche complementari non contrattuali anche in presenza di versamenti individuali.

La contribuzione del datore di lavoro è calcolata nella misura prevista dagli accordi tra le parti in percentuale sulla retribuzione convenzionale (paga base, EDR ed elemento retributivo quadri).

Per le modalità di calcolo della contribuzione si fa riferimento all'accordo tra le parti istitutive dell'8/5/1998.

La contribuzione del datore di lavoro come sopra definita può essere migliorata dalla contrattazione collettiva aziendale.

Decorrenza dei contributi

I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro manterranno le vigenti decorrenze e cioè :

- 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio;
- 1° luglio per adesioni realizzate entro il 31 maggio;
- 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto;
- 1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno;

fermo restando che, come previsto dalla legge, per i nuovi iscritti nel corso del primo semestre 2007 il primo versamento al Fondo verrà effettuato alla scadenza del 20/7/2007.

Conferimento TFR

Da gennaio 2007, in coerenza con le norme vigenti, l'adesione alla previdenza complementare mediante il conferimento del TFR maturando, avrà decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante dichiarazione in forma scritta, utilizzando l'apposito modulo TFR1 o, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, il modulo TFR2.

Contestualmente alla dichiarazione, il lavoratore consegnerà alla direzione aziendale il modulo di adesione al Fondo debitamente compilato.

Dalla stessa data decorrerà il diritto di contribuire con il TFR maturando.

Il TFR conferito al Fondo sarà pari al 100% per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993.

Il TFR conferito al Fondo per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29/4/1993 sarà invece pari:

- per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2007 al 40%, ma è fatta salva la possibilità di elevarlo al 100% con richiesta scritta alla direzione aziendale.
- dall'1/7/2007 tale contributo sarà pari al 100%, a meno che il lavoratore dichiari o abbia già dichiarato in forma scritta alla direzione aziendale di voler versare il 40% (mod. TFR1 o TFR2 o nuova Scheda di adesione al Fondo Pensione).

Adesione dei lavoratori in prova

A partire dall'1/1/2007, in relazione all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 5/12/2005, n. 252, l'adesione alla previdenza complementare è consentita anche ai lavoratori in prova sulla base delle regole previste dagli accordi vigenti.

Quota associativa

I lavoratori aderenti al Fondo Cometa con conferimento del solo TFR, anche per effetto del "silenzio - assenso", contribuiscono alle spese del Fondo mediante il versamento della quota associativa annua nella misura prevista dagli accordi vigenti.

Trasparenza e chiarezza dell'informazione

Per favorire la diffusione dell'informazione circa le possibili opzioni di conferimento del TFR in condizioni di stabilità normativa, le parti convengono circa l'opportunità di evitare la costituzione di nuovi fondi aziendali nel primo semestre del 2007.

In presenza di più fondi contrattuali a livello aziendale, si concorda che la consistenza numerica degli aderenti ai fini della destinazione del TFR dei lavoratori "silenti" sia rilevata alla data del 31/12/2006 per l'anno 2007 e al 31 dicembre di ogni anno per gli anni successivi.

Le aziende sono tenute a fornire entro il mese di maggio 2007, ai dipendenti che a quella data non avessero espresso alcuna scelta, un'informazione scritta diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

L'informazione sarà fornita anche a tutti i nuovi assunti almeno 30 giorni prima della scadenza del 1° semestre di lavoro.

Estratto conto aziendale

A partire dal 2008, annualmente, di norma in concomitanza con la consegna del modello CUD, i datori di lavoro comunicano ai lavoratori iscritti al Fondo l'ammontare della contribuzione relativa all'anno precedente, suddivisa nelle quote a carico del dipendente, del datore di lavoro e TFR.

In alternativa le imprese, potranno fornire la medesima informazione su base mensile mediante notazione specifica in busta paga.

19/01/2006

Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti

Roma, 19 gennaio 2006

Premessa

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data di stipula del presente accordo, è ancora in fase di completamento, le parti si impegnano a verificare entro il 30 giugno 2007 la coerenza della presente disciplina con le normative regionali, tenuto conto anche del monitoraggio effettuato dagli organismi paritetici di cui al successivo articolo 5.

Art. 11 – Previdenza integrativa

Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a COMETA, il contributo mensile, previsto dall'accordo 4 ottobre 1999, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

07/05/2003

Accordo tra le parti istitutive di COMETA

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2004 i lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo COMETA quattro volte all'anno nel rispetto delle modalità temporali seguenti:
 - entro il mese di febbraio con effetto dal 1° aprile;
 - entro il mese di maggio con effetto dal 1° luglio;
 - entro il mese di agosto con effetto dal 1° ottobre;
 - entro il mese di novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - 2) Al fine di facilitare il processo di comunicazione tra il Fondo ed i lavoratori associati, le imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2004, collaboreranno con COMETA, secondo le modalità che verranno concordate con il Fondo medesimo, alla distribuzione delle comunicazioni dirette agli associati.
 - 3) A partire dal 1° gennaio 2005 nelle unità produttive con oltre 350 addetti, le imprese provvederanno ad installare una postazione telematica dedicata all'accesso dei lavoratori al sito di COMETA per facilitare la consultazione delle posizioni pensionistiche individuali e la richiesta di informazioni relative al funzionamento del Fondo anche da parte di lavoratori ad esso non iscritti con modalità che saranno aziendali definite.
 - 4) A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aziende interessate concederanno ai lavoratori eletti in qualità di delegati all'assemblea del Fondo COMETA permessi retribuiti per la partecipazione all'assemblea e ad altre iniziative promosse dal Fondo fino ad un massimo di 16 ore annue.
 - 5) Le parti segnalano al Fondo COMETA l'opportunità di apportare modifiche all'art. 24 dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione così come previsto al 2° comma dell'art. 7 della legge n. 53/2000.
- Al fine della concreta attuazione dei contenuti dei punti sopra indicati le parti concorderanno con COMETA le modalità tecniche ed organizzative.

28/09/2000

Accordo tra le parti istitutive del Fondo COMETA

Viste le nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, introdotte dal D. Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, Federmeccanica, Assisital e Fim, Fiom, Uilm e Fismic

concordano:

che i lavoratori soci del Fondo COMETA possano variare la contribuzione (sia in aumento che in diminuzione) a proprio carico al Fondo optando per una delle seguenti percentuali:

- 1.2% della retribuzione convenzionale;
- 1.24% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
- 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
- 3% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
- 4% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Tale facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore, mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo. Le medesime aliquote sono applicabili ai nuovi iscritti successivamente al 1° gennaio 2001.

06/11/2000

ARRETRATI RELATIVI ALL'ANNO 1999

(Con decorrenza dal mese successivo alla data di iscrizione a Laborfonds)

Gli importi della contribuzione relativa all'anno 1999 a carico del lavoratore, calcolati complessivamente dal mese successivo alla data dell'iscrizione fino al mese di dicembre 1999 saranno suddivisi in un numero massimo di due rate da trattenere con le retribuzioni dei mesi di gennaio e marzo 2001.

I contributi arretrati trattenuti ai lavoratori, unitamente alle quote di TFR ed alle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro relative ai medesimi periodi arretrati, saranno versate a Laborfonds entro la normale scadenza di pagamento prevista per i contributi per il primo trimestre 2001.

Previa informazione a cura delle parti firmatarie, con richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro il 31/12/2000 il singolo lavoratore può decidere di rinunciare al versamento della contribuzione arretrata oggetto del presente accordo; in tal caso non sono dovute al Fondo né le corrispondenti quote di contribuzione a carico del datore di lavoro né il TFR.

Restano in ogni caso valide le eventuali modalità dei contributi a carico del lavoratore già poste in essere dal datore di lavoro al momento della stipula del presente accordo purché, alla scadenze normalmente previste, parallelamente, si dia corso al versamento al Fondo delle corrispondenti quote a carico del datore di lavoro e di TFR.

Restano validi tutti i comportamenti già adottati nei confronti del personale che ha cessato il rapporto di lavoro entro la data di stipula del presente accordo.

04/10/1999

Verbale di accordo

Il giorno 4/10/1999, tra la FEDERMECCANICA; la ASSISTAL; e la FIM; la FIOM; la UILM; la FISMIC; si è stipulato il presente accordo.

A decorrere dall'1/1/2000 la contribuzione a Cometa sarà adeguata secondo le percentuali stabilite dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo di categoria dell'8/6/1999.

La contribuzione a carico dell'azienda sarà innalzata al 1,2% della retribuzione convenzionale.

Per le modalità di calcolo del contributo rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'accordo 8/5/98.

Il TFR da versare a Cometa, per i lavoratori già occupati alla data del 28/4/93, varierà dal 18% al 40% (in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR si passerà dal 1,24% al 2,76); per i lavoratori neooccupati alla data del 28/4/93 che aderiscono a Cometa rimane prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Dall'1/1/2000 la contribuzione a carico del lavoratore sarà innalzata secondo le seguenti modalità:

- lavoratore che ha scelto il contributo minimo: dall'1% all'1,2% della retribuzione convenzionale;
- lavoratore che ha scelto il contributo massimo: dall'1,24% al 2% della retribuzione utile al trattamento di fine rapporto.

Il lavoratore che intende mantenere il proprio contributo nella misura del 1,24% dovrà darne comunicazione scritta all'azienda entro il 30/11/1999 con effetto dall'1/1/2000, ovvero entro il 28/2/2000 con effetto dall'1/4/2000. A cura dell'azienda dovrà essere data comunicazione a Cometa con le modalità che il Fondo indicherà in apposita circolare.

Il lavoratore che aveva, in precedenza, scelto a suo carico la contribuzione minima potrà chiedere di variare la stessa portandola alternativamente all'1,24% o al 2%; tale variazione di contribuzione a carico del lavoratore sarà consentita annualmente e si effettuerà con la manifestazione della propria volontà all'azienda da effettuarsi entro il 30 di novembre con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Allo scopo di introdurre ulteriori elementi di flessibilità nel rapporto tra iscritti e fondo, le parti istitutive, in occasione della prossima emanazione del nuovo regime fiscale relativo alla previdenza complementare, valuteranno la possibilità di variare, anche in diminuzione, l'aliquota contributiva su scelta volontaria del lavoratore.

A partire dal gennaio 2000 le aziende esporranno in luogo accessibile ai lavoratori, fotocopia del bonifico trimestrale effettuato a Cometa entro i 15 giorni successivi all'avvenuto versamento.

27/07/1999

VERBALE DI ACCORDO

Addì 27 luglio 1999 presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento si sono incontrati :

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento , rappresentata dal suo Presidente dott. Enrico Zobele, e dal Presidente della Sezione aziende metalmeccaniche p.i. Gianfranco Pedri;

le Segreterie provinciali dei sindacati CGIL , CISL e UIL del Trentino rappresentate rispettivamente dai sig .ri Bruno Dorigatti, Paolo Dal Rì ed Ermanno Monari;

le Segreterie provinciali dei Sindacati FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL rappresentate rispettivamente dai sig .ri Ezio Casagrande, Roberto Menegaldo e Corrado Pezzi

CONSIDERATO

- quanto stabilito dalla vigente normativa contrattuale nazionale per l'iscrizione di lavoratori dell'industria metalmeccanica privata al Fondo Pensione Complementare Nazionale COMETA , con particolare riguardo alla prima decorrenza a far tempo dal 1° luglio 1998 della quota aziendale del contributo dovuta per i lavoratori iscritti al Fondo medesimo;

- che le parti firmatarie del presente accordo hanno a suo tempo istituito insieme ad altri soggetti il Fondo Pensione Complementare lavoratori dipendenti da datori operanti sul territorio della Regione Trentino Alto Adige, denominato LABORFONDS;

- che il suddetto Fondo LABORFONDS è dotato di regole proprie ed autonome per il proprio funzionamento , ma che volontà delle parti è quella di non provocare difformità sostanziali , per i lavoratori del settore dell'industria metalmeccanica in Trentino , rispetto al corrispondente Fondo nazionale , onde scongiurare rischi di penalizzazione in rapporto alla iscrizione a LABORFONDS in alternativa a COMETA;

- che il tempo di avvio della raccolta delle adesioni per i lavoratori interessati a LABORFONDS si sono prolungati rispetto a COMETA a causa delle complesse procedure attinenti le autorizzazioni di competenza della COVIP per il riconoscimento di LABORFONDS;

- che è comune volontà delle parti quella di realizzare in questa fase una normativa di temporaneo parziale raccordo fra la procedura di iniziale iscrizione a LABORFONDS e quella a COMETA;

TUTTO CIO' CONSIDERATO E PERMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

1) Per i lavoratori dipendenti da aziende operanti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento che applicano il CCNL industria metalmeccanica privata – ivi comprese aziende ex Intersind del medesimo settore contrattuale ora confluite nel sistema di Assindustria Trento – i quali abbiano già aderito a LABORFONDS alla data del presente accordo ovvero che aderiscano a LABORFONDS entro il termine non prorogabile del 31 luglio 1999, il contributo a carico del datore di lavoro, per la suddetta iscrizione sarà calcolato , nella misura stabilita (1%) , a decorrere dal 1° gennaio 1999 per i lavoratori già in forza a tale data, ovvero pro-quota in rapporto alla anzianità di lavoro qualora il rapporto si sia instaurato successivamente a tale data .

Altrettanto avverrà per il contributo a carico del lavoratore iscritto , derivante dall'utilizzo della prevista quota di TFR.

2) Relativamente ai lavoratori di cui al precedente punto 1) nonché a quelli che si iscrivono a LABORFONDS nel periodo compreso tra il 1/8/1999 e la data ufficiale di effettiva operatività di LABORFONDS , fermo restando il contributo a carico del datore di lavoro , il contributo a carico del lavoratore computato sulla retribuzione avrà invece decorrenza, per la relativa trattenuta, solo a far tempo dal periodo di paga nel corso del quale si sarà verificata la citata effettiva operatività del Fondo regionale , comunque secondo le norme per il medesimo stabilite. Per i lavoratori iscritti dal 1/8/1999 la decorrenza del contributo a loro carico derivante dall'utilizzo della quota di TFR sarà invece quella ordinaria prevista dalla norme di LABORFONDS .

3) Qualora fatti o provvedimenti inerenti l'operatività di LABORFONDS, allo stato non previsti, dovessero sopravvenire con effetti di anomala penalizzazione di costo per le imprese in rapporto a quanto in questa sede stabilito, le parti si incontreranno tempestivamente per definire gli interventi ed i correttivi eventualmente necessari.

Letto, confermato e sottoscritto

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
p. CGIL, CISL e UIL DEL TRENINO
p. F.IOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL DEL TRENINO

22/06/2000

VERBALE DI ACCORDO

Si concorda quanto segue:

Per gli arretrati (gennaio – aprile) afferenti all'anno 2000

- 1) L'importo della contribuzione arretrata a carico del lavoratore , calcolato complessivamente per i mesi da gennaio ad aprile 2000, sarà suddiviso in numero 2 rate che daranno trattenute dal datore di lavoro dalle retribuzioni dei mesi di luglio e settembre 2000.
- 2) Parimenti, l'importo della corrispondente contribuzione arretrata a carico del datore di lavoro sarà tratta parallelamente a quella del lavoratore dipendente , come definito al punto precedente .
- 3) La quota arretrata del TFR, sempre relativa al primo quadrimestre 2000, sarà pure suddivisa in numero 2 rate e trattata parallelamente a quanto concordato al punto 1).
- 4) Le singole rate degli arretrati , comprensive della quota a carico del lavoratore , del datore di lavoro e di TFR, saranno versate a Laborfonds unitamente ai contributi correnti alle scadenze previste per questi ultimi .

Per gli arretrati afferenti l'anno 1999 (con decorrenza dal mese successivo alla data di iscrizione a Laborfonds

Le parti convengono che nella prima decade di ottobre 2000 si incontreranno per definire le modalità di trattenuta e versamento, valutando a quella data le possibilità di regolarizzare tali arretrati già nell 'anno 2000 oppure, in alternativa, nell'anno 2001.

Restano in ogni caso valide le eventuali modalità di trattenuta dei contributi a carico del lavoratore già poste in essere dai datori di lavoro al momento della stipula del presente accordo purché , alle scadenze previste, parallelamente, si dia corso al versamento al Fondo delle corrispondenti quote a carico del datore di lavoro e di TFR.

08/06/1999

Art. 40 - Previdenza complementare.

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto , una volta superato il periodo di prova , possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari .

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un 'aliquota pari all'1% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari , EDR, indennità di funzione Quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. Tale aliquota è elevata all'1,2% a decorrere dall'1.1.00.

La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti , mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate .

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione una quota pari al 18% del TFR maturato nell'anno, con equivalente minore accantonamento ai fini del TFR . Tale quota è elevata al 40% a decorrere dall'1.1.00.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28.4.93, così come previsto dal D.lgs. 21.4.93, n. 124, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del TFR maturato nell'anno.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR, così come disciplinato ai commi precedenti , è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di cui al comma 1.

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a COMETA, si procederà al versamento di un importo di £ . 10.000 (pari a 5,16 euro) a carico azienda e £ . 10.000 (pari a 5,16 euro) a carico lavoratore a titolo di quota d'iscrizione. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia del 10.3.97 e 20.10.97 e 8.5.98.

Dichiarazione a verbale.

Le parti firmatarie del presente contratto, prendendo atto della costituzione di COMETA (*) - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini - e della sua piena operatività, considerano assolto l'impegno assunto con il "Protocollo per la costituzione del Fondo nazionale di Previdenza Complementare" annesso al CCNL 5.7.94 e con i successivi accordi 10.3.97 e 20.10.97.

Confermando, la scelta di considerare il Fondo nazionale di categoria COMETA come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici, s'impegnano ad operare per il suo buon funzionamento e sviluppo.

(*) Il Fondo COMETA, il cui Statuto, unitamente agli Accordi 8.5.98 e 4.10.99 tra le parti istitutive, è riportato in calce al presente contratto, è stato autorizzato all'esercizio dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 11.11.98 ed è iscritto all'albo dei Fondi pensione con il numero d'ordine 61.

08/05/1999

Accordo tra le parti

In data 8 maggio 1999, Federmeccanica, Assisital, Intersind e FIM, FIOM, UILM, FISMIC, quali parti istitutive del Fondo pensione COMETA, si sono incontrate per valutare l'andamento della fase di avvio del Fondo e per una necessaria ridefinizione delle prossime scadenze.

1) Le parti, nell'esprimere una valutazione positiva circa l'andamento delle adesioni a COMETA che alla data del 7 maggio contano oltre 70.000 lavoratori e circa 2.000 imprese, hanno preso atto del protrarsi dei tempi tecnici per l'ottenimento della necessaria autorizzazione all'esercizio da parte del Ministero del lavoro che dovrà essere richiesta dal Consiglio di amministrazione eletto e che, a norma dell'art. 4, del D.Lgs. n. 124/1993, sarà concessa sentita la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.

In conseguenza di ciò, in deroga a quanto precedentemente previsto e relativamente al solo 1998, hanno convenuto quanto segue:

a) il primo contributo mensile a carico del lavoratore associato a COMETA decorrerà dal mese successivo alla data di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;

b) il primo contributo mensile a carico azienda e la prima quota di trattamento di fine rapporto destinata al Fondo pensioni decorreranno dal 1° luglio 1998 per tutti i lavoratori che avranno aderito a COMETA entro il 30 giugno e dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione per tutti i lavoratori che avranno aderito dopo il 30 giugno e fino alla data di ottenimento della autorizzazione. Per i lavoratori che aderiranno successivamente valgono le norme dello Statuto. La data di adesione del lavoratore è quella di ricevimento della domanda da parte dell'impresa che, pertanto, sarà tenuta ad apporre data e timbro, negli appositi spazi previsti nel modulo, al momento della consegna della domanda da parte del lavoratore;

c) il versamento dei contributi così definiti ai precedenti punti a) e b) avverrà entro il 20 gennaio 1999.

Quanto previsto al presente punto 1) si applica, fatte salve eventuali osservazioni da parte della competente Commissione di vigilanza, qualora l'autorizzazione all'esercizio venga concessa entro il 20 novembre 1998; nel caso in cui tale termine non dovesse essere rispettato, quanto previsto al presente punto 1) si intende privo di efficacia e le parti si rincontreranno per le decisioni necessarie.

2) Ferme restando le misure della contribuzione previste nell'accordo 4 febbraio 1997 e nei successivi accordi 10 marzo 1997 e 20 ottobre 1997, allo scopo di disciplinare più puntualmente ed organicamente tale materia, le parti convengono quanto segue.

Il contributo dell'1% a carico dell'azienda e del lavoratore è calcolato su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la retribuzione convenzionale prevista dall'accordo 4 febbraio 1997 costituita dal minimo tabellare di categoria, indennità di contingenza, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria.

Sono considerate utili le ore ordinarie di effettiva prestazione - ovvero 173 ore al netto di eventuali ore non lavorate e non retribuite per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza, del c.c.n.l. (Parte speciale A per il contratto Intersind) - nonché quelle non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto tale trattamento ad esclusione di: festività retribuite cadenti in giornate non lavorative; ex festività del 2 giugno e 4 novembre; indennità sostitutiva di ferie, permessi per riduzione di orario ed ex festività non goduti; indennità di mancato preavviso.

Sono altresì considerate utili le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l'azienda anticipa trattamenti economici dovuti dagli enti ordinariamente preposti, con l'eccezione dei periodi di: Cassa integrazione guadagni; maternità facoltativa; malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non ricomprese nelle fasce di trattamento economico secondo quanto disposto dal c.c.n.l.

Fermo restando il contributo a carico dell'impresa calcolato con le modalità di cui ai commi precedenti, il contributo a carico dei lavoratori che abbiano optato per la maggior contribuzione prevista dall'accordo 10 marzo 1997 (1,24% oppure 2%), sarà determinato prendendo a riferimento la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale contributo non subirà riduzioni in caso di mancata prestazione fino a capienza degli importi percepiti nel mese dal lavoratore a titolo di retribuzione .

Ferma restando l'integrale destinazione per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, per gli altri lavoratori la quota prelevata dal trattamento di fine rapporto maturando e destinata al Fondo sarà pari all'1,24% della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto .

3) Fermo restando che durante tutta la fase di avvio , e comunque fino alla data di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, le aziende dovranno inviare a COMETA ogni 15 giorni le domande di adesione in loro possesso, al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto degli associati , le parti sottolineano la necessità che tutte le domande di adesione giacenti presso le imprese siano inviate al Fondo in tempo utile per essere ricevute dallo stesso entro il 27 maggio c.a.

Le parti altresì - nel prendere atto e condividere le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione di COMETA al Regolamento elettorale - al fine di rendere possibile la verifica delle iscrizioni nelle liste elettorali da parte dei singoli associati, convengono che entro il 27 giugno p.v. venga inviato ad ogni azienda associata l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto; tale elenco sarà consultabile dalla Rappresentanza sindacale unitaria, qualora presente, e verificabile dal singolo lavoratore relativamente alla propria posizione individuale .

08/05/1998

Verbale di accordo

Il giorno 8/5/1998, tra la FEDERMECCANICA; l'ASSISTAL; e la FIM; la FIOM; la UILM; la FISMIC; si è stipulato il presente accordo che chiarisce e definisce quattro aspetti necessari a una corretta applicazione delle norme stabilite nell'accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini del 10/3/1997.

1. Decorrenza della contribuzione

È stato necessario intervenire in questa materia perché l'attuale tempistica prevista per la piena legittimazione di COMETA ci porta a considerare il mese di ottobre prossimo come periodo entro il quale il Fondo , dopo aver eletto i suoi organismi, potrà ottenere l'autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza . Bisognava salvaguardare contemporaneamente sia il diritto contrattuale che impegna le aziende a versare il contributo ai lavoratori aderenti a COMETA a partire dall'1/7/1998, che l'obbligo, contenuto nella domanda di adesione, di non effettuare alcuna trattenuta a carico del lavoratore prima dell'autorizzazione del Fondo da parte della Commissione di vigilanza .

L'accordo dell'8/5/1998 ha pertanto stabilito che:

- a. il primo contributo a carico dei lavoratori aderenti sarà trattenuto nel mese successivo all'autorizzazione all'esercizio (esempio: se l'autorizzazione verrà data nel mese di ottobre, la prima trattenuta verrà effettuata nella busta paga di novembre);
- b. il primo contributo a carico della azienda e la prima quota di Tfr decorreranno dall'1/7/1998 per tutti i lavoratori che avranno aderito a COMETA entro il prossimo 30 giugno. Per i lavoratori che aderiranno successivamente a questa data il contributo della azienda e la quota di Tfr decorreranno dal 1° giorno del mese successivo all'adesione (esempio: se un lavoratore aderisce a COMETA in un qualsiasi giorno di settembre, il contributo della azienda e la quota di Tfr decorrono dal 1° ottobre).

Da tutto questo deriva che soltanto i lavoratori che aderiranno entro il 30/6/1998 avranno diritto alla contribuzione aziendale a partire dal 1/7/1998.

Si chiarisce altresì che, ai fini della data di decorrenza della contribuzione, faranno fede il timbro e la data di ricevimento della domanda da parte della azienda, che ha l'obbligo di apporla.

È pertanto necessario che i lavoratori aderenti e le RSU vigilino affinché le aziende non "dimentichino" di apporre la data all'atto del ricevimento della domanda .

Qualora entro il 20/11/1998 la Commissione di vigilanza non dovesse concedere l'autorizzazione all'esercizio, le parti si reincontreranno per definire nuove modalità, risultando inapplicabili quelle sopra descritte .

2. Calcolo dei contributi

a. Contributo dell'1% a carico di lavoratori e di imprese :

questi contributi si calcolano su una base di calcolo ottenuta moltiplicando il numero delle ore mensili per un valore orario determinato dividendo per 173 la retribuzione convenzionale prevista dall'accordo 4/2/1997 e successivi e costituita dal minimo tabellare, l'indennità di contingenza, l'Elemento distinto della retribuzione (Edr), l'indennità di funzione per i quadri e l'elemento retributivo per i lavoratori della 7° categoria.

Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili :

- le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;
- le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:
- festività retribuite cadenti in giornate non lavorative

- ex festività del 2 giugno e 4 novembre
- indennità sostitutiva di ferie
- permessi per riduzione di orario non goduti
- ex festività non godute
- indennità di mancato preavviso;
- le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali la azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:
- cassa integrazione guadagni
- maternità facoltativa
- malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non ricompresi nelle sfere di trattamento economico disposte dal Contratto nazionale di lavoro .

b. Contributo dell'1,24% oppure 2% a carico dei lavoratori:

tale contributo, che si applica a quei lavoratori aderenti a COMETA che hanno optato per la maggiore contribuzione prevista dall'accordo del 10/3/1997, viene calcolato prendendo a riferimento la retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto (Tfr).

Questa base di calcolo è più alta di quella convenzionale prevista per la quota dell '1% e quindi l'accantonamento sarà maggiore non solo per effetto della percentuale più alta , ma anche per la maggiore base di calcolo.

In ragione di ciò questo contributo non subirà riduzioni , in caso di mancata prestazione, fino a capienza degli importi percepiti nel mese dal lavoratore a titolo di retribuzione .

c. Contributo dell'1,24% a carico del Tfr:

la quota a carico del Tfr da versare a COMETA sarà così calcolata :

- per i lavoratori aderenti con prima occupazione successiva al 28/4/1993, tutto il Tfr annuo viene destinato a COMETA;

- per tutti gli altri lavoratori aderenti la quota di Tfr da versare a COMETA è attualmente fissata dal Ccnl all'1,24% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR .

3. Trasmissione delle domande di adesione

Fino all'autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere al Fondo Cometa le domande raccolte ogni 15 giorni. Dopo varranno le "finestre" (maggio e novembre) definite dallo Statuto.

4. Elenchi degli aventi diritto al voto

Le parti contrattuali hanno preso atto e condiviso le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione al Regolamento elettorale, ai fini di consentire un più celere svolgimento delle operazioni di voto e quindi permettere al Fondo di essere autorizzato all'esercizio nel prossimo autunno.

Per rendere possibile la verifica delle iscrizioni nelle liste elettorali , entro il 27/6/1998 sarà inviato a ciascuna azienda l'elenco dei propri lavoratori dipendenti aventi diritto al voto , certificato dalla Commissione elettorale sulla base delle domande pervenute a COMETA entro il 27 maggio scorso.

Tale elenco sarà consultabile nella sua interezza dalle Rsu e verificabile dal singolo lavoratore aderente in relazione alla propria posizione individuale .

03/02/1998

ACCORDO 3 febbraio 1998

Tra
 Federmeccanica, Assisital, Intersind
 e
 UGL-Metalmeccanici

- vista la costituzione, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, del "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini -COMETA", con sede in Milano, via Cornalia n. 19;

si danno reciprocamente atto

- che il suddetto Fondo, così come disciplinato dallo Statuto, Regolamento e da quanto previsto dall'Accordo istitutivo del 10 marzo 1997 e dall'Accordo riepilogativo del 20 ottobre 1997 firmato in sede ministeriale ed è lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici

Sulla base di tali presupposti

- convengono che ai sensi del punto 3 del Regolamento l'organizzazione UGL-Metalmeccanici, quale firmataria del CCNL, ha il diritto a presentare liste elettorali per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno

all'Assemblea;

- convengono altresì che l'organizzazione UGL-Metalmeccanici, quale firmataria del CCNL, ha il diritto di designare un proprio rappresentante nel Comitato paritetico di cui all'art. 16 dell'Accordo 10 marzo 1997 ed agli artt. 14 e 24 dello Statuto.

20/10/1997

Accordo per la costituzione del Fondo pensione nazionale lavoratori metalmeccanici

1. Le parti istitutive del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini denominato Fondo pensione Cometa e di seguito Fondo, hanno inteso trasfondere i contenuti dell'accordo istitutivo del 10 marzo 1997 nel progetto di Statuto e nel regolamento elettorale da assumere in sede di costituzione del Fondo su iniziativa delle parti stesse, nonchè nel verbale di accordo per la determinazione della quota massima associativa annua. Detti atti, allegati al presente accordo, nel loro complesso integrano, e per le parti modificate sostituiscono, i precedenti. Essi, per concorde intento delle parti, sono fra loro correlati e funzionali al medesimo scopo pensionistico complementare.

2. Le parti concordano, inoltre, che la fase iniziale, precedente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del Fondo, si svolgerà nei termini e con le modalità di seguito riportate.

2.1. In sede di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione iniziale e del collegio dei revisori contabili iniziale, che resteranno in carica fino a quando la prima assemblea non abbia proceduto, secondo le disposizioni statutarie, alla elezione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili.

2.2. Il Consiglio di amministrazione iniziale è composto da 12 membri indicati dalle parti istitutive, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori e decide secondo le modalità previste dallo Statuto.

La rappresentanza legale è affidata a 2 rappresentanti indicati dalle parti istitutive nell'ambito del Consiglio di amministrazione iniziale e dovranno esercitare i loro poteri con firma congiunta.

Il collegio dei revisori contabili iniziale, in deroga alla previsione statutaria di cui all'art. 19, è composto da 2 membri indicati dalle parti istitutive, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di amministrazione iniziale dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

L'istanza formale di autorizzazione sarà presentata dal Consiglio di amministrazione eletto.

2.3. Durante la fase iniziale il Consiglio di amministrazione gestirà l'attività di promozione del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di lire 1.000 a carico delle imprese in funzione del numero di lavoratori alle proprie dipendenze alla data del 30 settembre 1997, così come previsto dall'accordo 4 febbraio 1997.

Il Consiglio di amministrazione iniziale provvede ad adeguare lo Statuto e il regolamento elettorale sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di vigilanza e/o delle parti istitutive. Di tali modifiche sarà data opportuna informazione ai lavoratori.

Il medesimo Consiglio elabora ed approva il regolamento di attuazione dello Statuto.

2.4. Spetta al Consiglio di amministrazione iniziale indire le elezioni per l'insediamento della prima assemblea secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento elettorale di cui sopra.

3. La raccolta delle adesioni al Fondo e la delega alla effettuazione della trattenuta, la cui efficacia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 124/1993, sarà avviata successivamente alla costituzione del Fondo sulla base della scheda informativa da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza.

Allegato 2

Regolamento elettorale

Sistema di elezione per la rappresentanza delle imprese -associate e dei lavoratori -associati in assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'assemblea, il Presidente del Fondo pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, di seguito denominato Cometa, stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'assemblea dei delegati, informando tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l'accordo istitutivo. Il Presidente di Cometa provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione alle imprese -associate. Hanno diritto al voto e sono, altresì, eleggibili tutti i lavoratori associati e tutte le imprese associate che, ad un mese dalla data della indizione delle elezioni, siano in regola con il versamento dei contributi.

2) Commissione elettorale

Indette le elezioni il Presidente di Cometa insedia entro 15 giorni una Commissione elettorale composta da un rappresentante di ciascuna parte istitutiva e un rappresentante per ogni Organizzazione presentatrice di lista . La Commissione elettorale è presieduta da un componente del Consiglio di amministrazione . I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale .

Il Presidente di Cometa trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per imprese.

La Commissione elettorale:

- verifica la validità delle liste presentate ;
- sulla base delle liste valide , predispone le schede elettorali (per imprese e lavoratori);
- almeno un mese prima della data delle elezioni trasmette alle imprese -associate le schede elettorali con le istruzioni per le votazioni delle imprese-associate;
- almeno un mese prima della data delle elezioni trasmette alle imprese -associate gli elenchi dei lavoratori , alle proprie dipendenze aventi diritto al voto unitamente ad un numero congruo di schede elettorali con le relative istruzioni per le votazioni; la Commissione elettorale adotterà, al riguardo, modalità che garantiscano la segretezza del voto espresso;
- annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa -associata;
- almeno un mese prima trasmette alle imprese -associate le liste dei candidati delle due componenti dell'assemblea; le liste dei lavoratori dovranno rimanere esposte in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le imprese-associate, almeno nei 15 giorni precedenti l'inizio delle elezioni;
- riceve da ciascuna impresa gli elenchi attestanti la votazione dei lavoratori , le schede elettorali utilizzate, non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto ;
- riceve tramite posta da ciascuna impresa -associata la scheda utilizzata per la votazione ;
- procede allo scrutinio, separatamente per le imprese ed i lavoratori associati , delle schede pervenute assicurando il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali ; lo spoglio delle schede avverrà in base al criterio della provenienza regionale;
- redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti ;
- predispone ed invia al Consiglio di amministrazione il verbale dell 'elezione;
- esamina e risolve in unica istanza eventuali casi di contestazione .

La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti ed agli Organi di Cometa .

3) Presentazione delle liste elettorali

3a) Imprese-associate

Almeno due mesi prima della data delle elezioni dovrà essere comunicata alla Commissione elettorale di cui al precedente punto 2) la lista con l'indicazione delle imprese-associate candidate . Tale lista, presentata dalle Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1) conterrà un numero di candidature nominativamente espresse pari al numero dei delegati da eleggere aumentato di 1/3.

La lista riporterà accanto alle imprese -associate candidate all'elezione, il nome della persona fisica cui è conferita procura speciale di rappresentanza .

3b) Lavoratori-associati

Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale di cui al precedente punto 2) almeno due mesi prima della data delle elezioni .

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea concorrono:

1. liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente , dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.;
2. liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di 50 imprese presenti in almeno 6 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione del gruppo sottoscrittore ed i nominativi dei candidati proposti .

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi : impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende , data di nascita , qualifica contrattuale , indicazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza .

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente .

Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati superiore di oltre un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere .

4) Modalità di votazione

La votazione avviene su collegio unico nazionale .

Ricevuta la comunicazione da parte del Presidente di Cometa , le imprese dovranno fornire ai lavoratori-associati adeguata informazione, anche ai fini della presentazione delle liste , circa la data e le modalità di svolgimento delle elezioni .

4a) Imprese-associate

Almeno un mese prima della data delle elezioni , ad ogni impresa-associata verrà consegnato dalla Commissione elettorale un numero di schede elettorali variabile in funzione del numero di dipendenti dell'impresa (unitariamente intesa) associati al Fondo .

Saranno predisposte schede di diverso valore (1, 5, 10, 100 e 1.000 voti) e ne saranno consegnate ad ogni impresa-associata in numero tale da eguagliare in valore il numero dei dipendenti associati al Fondo .

Le imprese-associate procederanno alla votazione in uno dei giorni stabiliti e riportati nella scheda stessa .
In sede di votazione ogni impresa-associata può esprimere fino ad un massimo di 10 preferenze.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti .
Le schede votate dovranno essere restituite a mezzo posta alla Commissione elettorale mediante le apposite buste ricevute unitamente alle schede .

4b) Lavoratori-associati

Ogni impresa-associata consegnerà ai lavoratori aventi diritto la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate, con la specificazione in testa a ciascuna lista del gruppo sottoscrittore , in ordine temporale di presentazione.
Contestualmente il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco per ricevuta .
L'impresa fornirà alla R.S.U., laddove presente, copia dell'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto contenente le sottoscrizioni che attestano l'avvenuto ritiro delle schede .
Le operazioni di voto dovranno concludersi entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data delle elezioni .
La restituzione della scheda contenente il voto espresso sarà effettuata mediante busta chiusa e anonima da consegnare all'impresa o alla R.S.U., contestualmente il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco .
In caso di rilascio di un duplicato della scheda , il lavoratore dovrà riconsegnarlo esclusivamente all'impresa .
Scaduto il termine sopra indicato l'impresa e la R.S.U., laddove presente, verificheranno l'esatta corrispondenza tra il numero di schede consegnate e le firme dei lavoratori . L'esito di tale accertamento risulterà da apposito verbale sottoscritto congiuntamente dall'impresa e dalla R.S.U .
Entro 5 giorni dalle elezioni l'impresa trasmetterà mediante lettera raccomandata o corriere espresso alla Commissione elettorale le schede elettorali utilizzate , non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto nonché i relativi elenchi .

5) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Conclusa l'acquisizione delle schede , al termine del 15° giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per le elezioni , la Commissione elettorale procede al relativo scrutinio .
Per le imprese-associate verranno considerati tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo riportato nelle schede .
I delegati dei lavoratori-associati saranno determinati in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti ed al numero dei delegati da eleggere .
Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi candidati riportati nella stessa lista .
Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate , la Commissione elettorale dichiara eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti , per le imprese-associate, e in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista , per i lavoratori-associati .
Il voto non è valido qualora la scheda :
a) non è quella predisposta dalla Commissione elettorale ;
b) presenta segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto ;
c) riporta contrassegni su più liste (lavoratori-associati);
d) non reca alcun segno (scheda bianca).

6) Sostituzione degli eletti

6a) Imprese-associate

Nel caso in cui l'impresa eletta perda la qualifica di associata per cessazione dell'attività, variazione di settore di attività o per altro motivo essa decade dalla carica di delegato ed è sostituita dal primo candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti .

6b) Lavoratori-associati

Nel caso in cui il delegato eletto dai lavoratori -associati venga a cessare dalla carica sia per decadenza , sia per decesso o impedimento fisico , subentra nella carica il primo candidato non eletto nella rispettiva lista di appartenenza .

Norme transitorie

Le elezioni per la costituzione della prima assemblea di Cometa sono indette al raggiungimento delle prime 50.000 adesioni, dal Consiglio di amministrazione iniziale sentite le Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l'accordo istitutivo e la data delle elezioni sarà fissata non prima dei tre mesi successivi .

Avranno diritto al voto tutti i lavoratori che avranno manifestato la volontà di aderire al Fondo fino al mese successivo alla data di indizione delle elezioni .

Due mesi prima della data delle elezioni dovranno essere comunicate alla Commissione elettorale le liste con l'indicazione dei candidati .

Un mese prima ogni impresa-associata riceverà dalla Commissione elettorale un numero di schede elettorali sia per l'elezione dei delegati delle imprese che dei lavoratori .

Nei 5 giorni successivi alle elezioni ciascuna impresa trasmetterà alla Commissione elettorale le schede elettorali utilizzate , non utilizzate e quelle non ritirate .

Lo scrutinio sarà effettuato a partire dal 15° giorno successivo all'ultimo giorno utile per le elezioni .

La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti ed al Consiglio di amministrazione iniziale .

10/03/1997

Accordo per l'istituzione del Fondo pensione nazionale lavoratori metalmeccanici

In data 10 marzo 1997, in Roma
tra
Federmeccanica, Assisital, Intersind

e
FIM, FIOM, UILM, FISMIC

quali parti unitarie intese, configurate come fonti istitutive del Fondo rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari ;
- in conformità a quanto previsto dai c.c.n.l. sottoscritti in data 5 luglio 1994 e 9 luglio 1994, dalla dichiarazione congiunta intervenuta tra le parti in data 26 ottobre 1995 e dall'accordo del 4 febbraio 1997 ;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio

si concorda

di istituire il "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini" a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, con lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico così come previsto dal D.Lgs. n. 124/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In considerazione del preminente ruolo che la legge ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva le parti sottoscrittrici il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo nazionale di categoria lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici.

Le parti inoltre, nel perseguire l'obiettivo indicato, assumono quali criteri guida il principio democratico nello schema organizzativo del Fondo, la trasparenza e la governabilità nei rapporti con i lavoratori iscritti e nella gestione delle risorse. Concordano, infine, di destinare alla previdenza complementare di metalmeccanici, fino al prossimo rinnovo del c.c.n.l., una contribuzione così come previsto nel successivo punto 10.

1. Costituzione del Fondo

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.

Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori (settori "affini").

3. Soci

Sono soci del Fondo:

a) i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come indicati al precedente punto 2, che hanno aderito volontariamente al Fondo.

Per i settori affini l'associazione al Fondo deve essere preventivamente concordata tra le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni imprenditoriali di settore ;

b) le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo ;

c) previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, legge n. 428/1990, abbiano perso i requisiti di cui sopra e sempre che nell'azienda accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.

4. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei soci delegati ;
- il Consiglio di amministrazione ;
- il Presidente e il vice Presidente ;
- il Collegio dei revisori contabili.

La Rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio di

pariteticità.

5. Assemblea dei soci delegati

L'Assemblea è costituita da un massimo di 90 soci delegati, per metà eletti dalle imprese e per l'altra metà eletti dai lavoratori, secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale definito dalle fonti istitutive su liste presentate separatamente dalle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali nonché da almeno il 5% dei soci del Fondo distribuiti in non meno di 50 imprese di almeno 6 regioni.

Lo Statuto del Fondo stabilirà, tra l'altro, le modalità di convocazione dell'Assemblea, i "quorum" necessari per la validità delle decisioni, le materie di competenza.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di un numero di adesioni, di cui al successivo punto 18, pari a 50.000 e comunque entro sei mesi dall'autorizzazione rilasciata al Fondo dal Ministero del lavoro.

6. Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 12 componenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dai decreti attuativi della legge.

I rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alla elezione dei propri 6 consiglieri.

Le liste presentate da ciascuna parte istitutiva o da delegati dell'Assemblea, dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei delegati in Assemblea rispettivamente di ciascuna parte.

Nella compilazione delle liste sarà cura dei promotori tenere adeguatamente conto, nei limiti previsti dalla legge, della candidatura di delegati in Assemblea.

I "quorum" delle deliberazioni e i compiti saranno indicati nello Statuto.

7. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori e quelli rappresentanti le imprese.

8. Collegio dei revisori contabili

Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti disgiuntamente per metà in rappresentanza dei lavoratori soci e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese.

Per l'elezione si procede mediante liste presentate da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea rispettivamente di ciascuna parte.

Il Presidente sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

9. Impiego delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

In coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministero del tesoro lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.

La convenzione di gestione oltre alle linee di indirizzo dell'attività prevederà, tra l'altro, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano dall'utilizzo del t.f.r.

Il Fondo potrà gestire le risorse finanziarie producendo in unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto) oppure differenziando i profili di rischio-rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo verrà attuata una gestione monocomparto, successivamente il Consiglio di amministrazione, sentito anche il parere del Comitato paritetico, potrà sviluppare una gestione multicomparto.

10. Contribuzione

La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure definite dai c.c.n.l. 5 luglio 1994 e 9 luglio 1994 e dall'accordo del 4 febbraio 1997.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è dovuta l'integrale destinazione del t.f.r. al Fondo, ferma restando la libertà di adesione.

Fermo restando il contributo a carico dell'impresa così come definito al 1° comma, il lavoratore all'atto dell'adesione può optare per una quota a suo carico equivalente al t.f.r. destinato al Fondo. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. In entrambi i casi vale comunque il limite assoluto di 2.500.000 lire annue che sarà automaticamente innalzato secondo i valori eventualmente stabiliti in futuro del legislatore.

Il Fondo nazionale di categoria e gli eventuali Fondi istituiti sulla base di accordi collettivi successivi al presente accordo, fino ad un periodo di 3 anni a decorrere dal 1° luglio 1998, non potranno ricevere contribuzioni diverse da quelle stabilite dal presente accordo e successive modificazioni.

L'obbligo contributivo, di cui al 1° comma, è assunto dalle imprese nei confronti dei lavoratori soci dei Fondi di

cui al comma precedente e pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta nè si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura , sia collettivo che individuale , a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di soci dei Fondi di cui sopra , ovvero la perdano successivamente .

Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore saranno trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali ; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo derivante dal t.f.r. maturando .

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga . Almeno una volta all'anno il Fondo fornirà comunicazione ad ogni singolo lavoratore dei versamenti effettuati dalle imprese .

In caso di mancato o ritardato versamento delle imprese nei confronti del Fondo , queste dovranno provvedere :

- al versamento della contribuzione dovuta ;
- al riconoscimento , per il periodo considerato , del rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio ;
- al versamento , in favore del Fondo , degli interessi di mora nella misura stabilita per legge .

11. Adesione e permanenza nel Fondo

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento attuativo .

Il lavoratore neo-assunto, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo in qualunque momento dandone preventiva comunicazione all'impresa, con effetto dal 1° giorno del mese successivo . I lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo in due occasioni all'anno: entro il mese di maggio con effetto dal 1° luglio del medesimo anno ed entro il mese di novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo .

All'atto dell'assunzione, e comunque prima dell'adesione, deve essere consegnata al lavoratore una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge .

Il recesso da parte del lavoratore potrà essere effettuato , mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo .

Il lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro, non potrà comunque recedere prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previsti dallo Statuto e dal regolamento, in conformità a quanto disposto dalla legge .

L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa ove questa non sia già socia del Fondo .

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore .

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto, che non abbia riscattato la propria posizione individuale e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo punto 12, può richiedere di rimanere iscritto al Fondo, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento attuativo, ferma la possibile riattivazione del rapporto contributivo all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa operante in uno dei settori per i quali è costituito il Fondo .

12. Prestazioni

Al verificarsi delle condizioni qui di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità .

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo .

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo . La presente previsione troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza . Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge .

Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative .

In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che i lavoratori soci abbiano cessato il rapporto di lavoro e si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio .

Agli iscritti che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti al D.Lgs. n. 124 e sue successive modificazioni . Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica .

Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo .

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

L'iscritto per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13. Cessazione della contribuzione al Fondo

La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento ad altro Fondo secondo quanto previsto al seguente punto 14.

14. Trasferimenti ad altro Fondo

Il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:

a) ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di socio di cui al punto 3, abbia accesso in relazione ad un cambiamento di azienda, di settore contrattuale o di categoria giuridica;

b) ad altro Fondo pensione complementare istituito con accordo collettivo presso l'impresa in cui il lavoratore presta la propria attività;

c) ad altro Fondo pensione complementare non ricompreso nelle precedenti lettere a) e b).

L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene: entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati alle lettere b) e c).

La richiesta di trasferimento presso altro Fondo può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lett. a); non prima di cinque anni di permanenza al Fondo nazionale durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e successivamente a tale termine non prima di tre anni nei casi di cui alla lett. b); non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo nazionale nei casi di cui alla lett. c).

15. Spese per la gestione del Fondo

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore.

Entro il mese di marzo 1998 le parti stipulanti procederanno ad una verifica congiunta con il Consiglio di amministrazione del Fondo, al fine di verificare la situazione economica finanziaria del Fondo medesimo.

Annualmente il Consiglio di amministrazione sottopone alla ratifica dell'Assemblea gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori e imprese, da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo.

La determinazione dei suddetti importi sarà calcolata in percentuale nell'ambito delle quote stabilite ai fini della contribuzione di cui al precedente punto 10.

16. Comitato paritetico

Il Comitato paritetico è costituito da 6 rappresentanti per ciascuna delle parti istitutive del Fondo.

Faranno altresì parte del Comitato un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti c.c.n.l. applicati a lavoratori ed imprese associate. Fermo restando il principio di pariteticità, al fine di assicurare la maggioranza per le parti istitutive il numero dei componenti il Comitato potrà essere ulteriormente elevato.

Tale Comitato svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.

Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie proposte dalle parti stipulanti il presente accordo.

17. Clausole generali

a) Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario entro il quale le parti hanno deciso la costituzione e definito il finanziamento del Fondo nazionale di categoria, le parti medesime, su richiesta di una di esse, si incontreranno per una verifica del presente accordo e per valutare le eventuali deliberazioni conseguenti.

b) Ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali preesistenti alla data del presente accordo che dispongano diversamente, non è consentita l'adesione al Fondo da parte di quei lavoratori che abbiano volontariamente aderito a forme di previdenza complementare concordate a livello di contrattazione collettiva decentrata e che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle stabilite dal presente accordo.

18. Fase transitoria

Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1997 lo Statuto ed il regolamento di attuazione del Fondo.

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del collegio dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.

Il collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l'attività di promozione del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo e che saranno versate entro il mese successivo alla nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio; dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definirà le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

04/02/1997

5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.

Ferma restando la misura di utilizzo del t.f.r. definita nel protocollo allegato al c.c.n.l. 5 luglio 1994 relativo alla Previdenza complementare di categoria, a decorrere dal 1° luglio 1998 le aziende contribuiranno al finanziamento del Fondo nazionale di previdenza nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza, E.d.r., indennità di funzione quadri e elemento retributivo per la 7ª categoria. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo medesimo e che contribuiscano in pari misura.

Allegato 4

Previdenza integrativa c.c.n.l. 4 febbraio 1997

Quota di avviamento

Nel mese successivo alla data della costituzione del Fondo le aziende verseranno al Fondo medesimo la somma di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo in forza a tale data.

Quota di iscrizione

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore.

Entro il mese di marzo 1998 le parti stipulanti procederanno a una verifica congiunta con il C.d.a. del Fondo, al fine di verificare la situazione economica finanziaria del Fondo medesimo.

05/07/1994

Protocollo per la costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare

La Federmeccanica e l'Assistal, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno convenuto con Fim, Fiom, Uilm sulla necessità di avviare un sistema di previdenza complementare volontario.

A tal fine le parti stipulanti, in presenza di un non aggravamento degli oneri previdenziali pubblici, considerano presupposto necessario la sostanziale modifica del D.Lgs. n. 124/1993 che, allo stato attuale rende inattuabile un sistema di previdenza privata adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende.

Le parti concordano, sin da ora, di dare avvio, a partire dal 1° gennaio 1995, ai lavori preparatori per la costituzione del fondo di previdenza complementare.

Le parti stipulanti dovranno definire gli aspetti costitutivi e funzionali del fondo medesimo prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonchè le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del fondo.

Le parti stipulanti dovranno altresì indicare le modalità di costituzione di eventuali fondi aziendali o interaziendali di analoga natura e con condizioni di finanziamento complessivamente non inferiori a quello nazionale.

Le parti stipulanti, in presenza delle necessarie e significative modifiche di legge - da accertare in apposito incontro - avvieranno la costituzione del fondo.

All'atto della costituzione del fondo, il finanziamento del medesimo avverrà mediante una quota di trattamento di fine rapporto maturando pari al 18%; in seguito il finanziamento avverrà attraverso successive fasi negoziali, in occasione dei rinnovi del c.c.n.l. e a livello aziendale nella contrattazione effettuata ai sensi all'art. 9, disciplina generale, sezione terza, anche tramite quote a carico dell'azienda e del lavoratore. Su tali presupposti, gli organi di amministrazione e controllo del fondo adotteranno sin dal momento della loro costituzione il criterio della pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.
